

Condizioni particolari dell'assicurazione PrimaPharma

RG

RGGM01-I2 – edizione 01.01.2020

Indice

| | | | |
|---------------|--|----------------|--|
| Art. 1 | Modello d'assicurazione | Art. 7 | Inosservanza dei doveri della persona assicurata |
| Art. 2 | Adesione | Art. 8 | Trasmissione dei dati |
| Art. 3 | Disdetta | Art. 9 | Colloqui di consulenza |
| Art. 4 | Principi dell'assicurazione | Art. 10 | Premi |
| Art. 5 | Doveri della persona assicurata | Art. 11 | Ritiro o modifica del modello d'assicurazione |
| Art. 6 | Deroghe ai principi dell'assicurazione | Art. 12 | Entrata in vigore |

Le presenti condizioni particolari d'assicurazione sono emesse in complemento alle disposizioni d'esecuzione complementari all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal (CGA) la cui data di edizione è specificata nel certificato d'assicurazione.

Art. 1 Modello d'assicurazione

L'assicurazione PrimaPharma è una forma particolare d'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie che comporta una scelta limitata di fornitori di prestazioni ai sensi degli articoli 41 capoverso 4 e 62 LAMal e degli articoli 99 a 101a OAMal.

Art. 2 Adesione

1. Può aderire all'assicurazione qualsiasi persona domiciliata nelle regioni in cui l'assicuratore propone l'assicurazione PrimaPharma.
2. È possibile aderire all'assicurazione in qualunque momento, se nessun termine legale per il cambiamento di modello d'assicurazione vi si oppone.

Art. 3 Disdetta

Il passaggio a un'altra forma d'assicurazione e il cambiamento d'assicuratore sono possibili per la fine di un anno civile e previo preavviso notificato entro i termini definiti nell'articolo 7 capoversi 1 e 2 LAMal.

Art. 4 Principi dell'assicurazione

1. L'assicurazione PrimaPharma si fonda sul principio della consulenza in farmacia (qui di seguito «**colloquio di consulenza**») prima del consulto medico. Le consulenze si limitano agli ambiti di competenza usuali del personale delle farmacie.
2. I colloqui di consulenza sono forniti da farmacie partner designate dall'assicuratore (qui di seguito «**farmacia partner**»). L'elenco delle farmacie partner è pubblicato nel sito Internet del Groupe Mutuel. La farmacia partner è il primo interlocutore della persona assicurata, prima che questa consulti un altro fornitore di prestazioni.

3. Il personale delle farmacie partner effettua il colloquio di consulenza e orienta la persona assicurata, se necessario e previo avallo del farmacista, verso un altro fornitore di prestazioni mediche (qui di seguito «**ambito iniziale di cura**»).
4. Le raccomandazioni emesse alla fine del colloquio di consulenza, incluso, se necessario, l'ambito iniziale di cura con la corrispettiva durata, sono vincolanti per la persona assicurata.

Art. 5 Doveri della persona assicurata

1. Prima di ricorrere a una prestazione medica, la persona assicurata o il suo rappresentante legale è tenuta(o) a recarsi in una farmacia partner per un colloquio di consulenza. Dal momento in cui è assistita, la persona assicurata deve notificare spontaneamente al personale della farmacia partner che è assicurata con il modello d'assicurazione PrimaPharma.
2. Se dal colloquio di consulenza risulta necessaria una consultazione presso un altro fornitore di prestazioni, la persona assicurata è tenuta a conformarsi alla raccomandazione emessa dalla farmacia partner.
3. Se la durata inizialmente definita nell'ambito della raccomandazione emessa per un consulto presso un altro fornitore si rivela insufficiente, tenuto conto dello stato di salute della persona assicurata, quest'ultima deve informarne la farmacia partner prima della scadenza del termine.
4. Se deve essere consultato un medico con specializzazione diversa da quella raccomandata dalla farmacia partner, la persona assicurata deve, non appena ne è a conoscenza, fornire all'assicuratore un buono di delega firmato dal medico inizialmente consultato.

5. Se al termine del colloquio di consulenza è stato deciso di non orientare l'assicurato verso un altro fornitore di prestazioni e se tale raccomandazione deve essere riesaminata a causa dell'evoluzione dello stato di salute della persona assicurata, quest'ultima deve informarne la farmacia partner.

Art. 6 Deroghe ai principi dell'assicurazione

1. La persona assicurata è liberata dagli obblighi precisati nell'articolo 5 delle presenti condizioni particolari:
 - a. in caso di emergenza.
Vi è emergenza se la vita della persona assicurata è in pericolo o se il suo stato di salute necessita un trattamento immediato;
 - b. per i controlli e i trattamenti ginecologici;
 - c. per i controlli e i trattamenti connessi alla gravidanza e al parto;
 - d. per i controlli e i trattamenti oftalmologici;
 - e. per i controlli e i trattamenti pediatrici;
 - f. per i trattamenti dentari.
2. In caso di malattia cronica, la farmacia partner definisce, in funzione della situazione individuale della persona assicurata, in che misura gli obblighi precisati nell'articolo 5 si applicano.

Art. 7 Inosservanza dei doveri della persona assicurata

1. Dopo due solleciti per inosservanza da parte della persona assicurata dei principi precisati negli articoli 4 e 5 delle presenti condizioni particolari, l'assicuratore ha il diritto di escludere la persona assicurata dall'assicurazione PrimaPharma per la fine del mese, con preavviso di 30 giorni. La persona assicurata è in tal caso trasferita nel modello standard d'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e conserva la stessa franchigia.
2. Soltanto i trattamenti ambulatoriali fatturati dai medici, dai chiropratici e dagli ospedali per i quali la persona assicurata non ha rispettato i principi dell'assicurazione possono essere considerati per la contabilizzazione delle inosservanze ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 delle presenti condizioni particolari.

Art. 8 Trasmissione dei dati

1. Le farmacie partner identificano la persona assicurata per mezzo dei dati contenuti nella tessera d'assicurazione, vale a dire il cognome, il numero d'assicurato, la data di nascita, il sesso, l'indirizzo e la copertura d'assicurazione.

2. Per valutare l'osservanza dei doveri da parte della persona assicurata stipulati nell'articolo 5 delle presenti condizioni particolari, le farmacie partner trasmettono all'assicuratore i dati necessari come la data, il tipo di raccomandazione emessa al termine del colloquio di consulenza e la categoria di fornitori di prestazioni per l'ambito iniziale di cura.
3. In caso di reclamo della persona assicurata, la farmacia partner e il servizio del medico di fiducia dell'assicuratore possono scambiarsi informazioni in merito alla persona assicurata, in particolare il contenuto dei colloqui; tali informazioni possono contenere dati degni di particolare protezione.
4. Il contratto d'assicurazione è altresì disciplinato dalla legge sulla protezione dei dati (LPD), cui le farmacie partner si conformano per il trattamento dei dati.

Art. 9 Colloqui di consulenza

1. I colloqui di consulenza non sono fatturati alle persone assicurate.
2. Il personale delle farmacie partner è soggetto all'obbligo di mantenere il segreto medico.
3. La responsabilità delle farmacie partner si limita alle raccomandazioni emesse durante i colloqui di consulenza.
4. I colloqui di consulenza sono documentati e archiviati dalle farmacie partner. In caso di litigio, tali documenti possono essere utilizzati dall'assicuratore e dalle farmacie partner quali mezzi di prova.

Art. 10 Premi

Nell'ambito dell'assicurazione PrimaPharma, può essere accordato uno sconto rispetto al premio dell'assicurazione di cure ordinaria o con franchigia opzionale.

Art. 11 Ritiro o modifica del modello d'assicurazione

L'assicuratore può ritirare o modificare in qualunque momento il modello d'assicurazione PrimaPharma.

La persona assicurata è in tal caso trasferita nel modello standard d'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e conserva la stessa franchigia.

Art. 12 Entrata in vigore

Le presenti condizioni particolari d'assicurazione entrano in vigore il 1° gennaio 2020.